

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA



Prontuario Assetti sociali di s.r.l.

Linee guida per la presentazione delle istanze telematiche

IV edizione

16 luglio 2015

(gli aggiornamenti alle pagine [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [10](#), [13](#), [15](#), [21](#), [23](#), [27](#), [28](#), [29](#), [30](#), [36](#), [37](#), [38](#), [39](#), [40](#), [41](#), [42](#), [47](#) e [46](#))

Il Conservatore
dr Antonio d'Azzeo
Il responsabile di procedimento
rag.a Mara Gardelli

INDICE

AVVERTENZE INIZIALI	pag. 4
Clausole statutarie di prelazione	pag. 4
Clausole di gradimento o limitazione della trasferibilità delle partecipazioni	pag. 4
Autorizzazioni preventive	pag. 5
Iscrizione di eventi precedenti all'ultima variazione	pag. 5
Trasferimenti di partecipazioni relative a società che esercitano attività regolamentate	pag. 5
CAPITOLO 1 - Atto di cessione partecipazioni presentato da notaio	pag. 8
Atto di trasferimento di partecipazioni di s.r.l. per atto tra vivi	pag. 9
Atto di trasferimento di partecipazioni di s.r.l. per atto tra vivi e successiva comunicazione di socio unico/ricostituzione della pluralità dei soci/variazione di unico socio	pag. 10
Atto di costituzione, modificazione o cancellazione di pegno o usufrutto su partecipazione di s.r.l.	pag. 12
Trasferimento di partecipazione di s.r.l. a seguito di fusione, scissione, trasformazione eterogenea, conferimento o cessione di azienda	pag. 13
CAPITOLO 2 - Atto di cessione partecipazioni presentato da commercialista incaricato	pag. 14
Atto di trasferimento di partecipazioni di s.r.l. per atto tra vivi	pag. 14
Atto di trasferimento di partecipazioni di s.r.l. per atto tra vivi e successiva comunicazione di socio unico/ricostituzione pluralità dei soci/variazione di unico socio	pag. 15
Atto di costituzione, modificazione o cancellazione di pegno o usufrutto su partecipazione di s.r.l.	pag. 17
CAPITOLO 3 - Casi particolari	pag. 18
Intestazione, reintestazione e rinuncia a mandato fiduciario	pag. 18
Intestazione e reintestazione di partecipazione di s.r.l. a società fiduciaria (notaio)	pag. 18
Intestazione e reintestazione di partecipazione di s.r.l. a società fiduciaria (commercialista)	pag. 19
Trasferimento per rinuncia al mandato fiduciario	pag. 20
Trasferimento di partecipazione di s.r.l. mortis causa pro indiviso	pag. 21
Trasferimento di partecipazione di s.r.l. mortis causa pro diviso	pag. 23
Divisione della partecipazione oggetto della successione	pag. 25
Riunione dei diritti di usufrutto e nuda proprietà delle partecipazioni di s.r.l. A seguito del decesso dell'usufruttuario	pag. 25
Trasferimento ai soci superstiti a causa di morte di un socio, in presenza di clausola statutaria che esclude la trasmissibilità delle partecipazioni agli eredi	pag. 26
Pignoramento di partecipazione di s.r.l. (costituzione)	pag. 27
Pignoramento di partecipazione di s.r.l. (estinzione)	pag. 27
Sequestro di partecipazione di s.r.l. (costituzione)	pag. 28
Sequestro di partecipazione di s.r.l. (estinzione)	pag. 28
Nomina e sostituzione del custode della partecipazione sequestrata di s.r.l.	pag. 29
Assegnazione a seguito di asta giudiziaria di partecipazione di s.r.l.	pag. 30
Conferimento di partecipazioni di s.r.l. in fondo patrimoniale	pag. 31
Conferimento di partecipazioni di s.r.l. in trust	pag. 32
Modificazione del trust a cui si è conferita una partecipazione di s.r.l.	pag. 32
Modificazione del trustee	pag. 33
Conferimento di partecipazioni di s.r.l. in fondo comune di investimento	pag. 34
Sostituzione della S.G.R. che gestisce il fondo comune d'investimento	pag. 35
Sottoscrizione di partecipazione di start up e pmi innovative costituite in forma di s.r.l. offerte sul portale di intermediari abilitati	pag. 36
Acquisto di partecipazione di start up e pmi innovative costituite in forma di s.r.l. offerte sul portale di intermediari abilitati	pag. 37
Intestazione di partecipazione di start up e pmi innovative costituite in forma di s.r.l. offerte sul portale di intermediari abilitati ai sottoscrittori e agli acquirenti	pag. 38
Annotazione della dichiarazione di recesso del socio di s.r.l.	pag. 39

Perdita di efficacia del recesso del socio di s.r.l.	pag. 39
Annotazione dell'esclusione del socio di s.r.l.	pag. 40
Accrescimento proporzionale delle altre partecipazioni mediante utilizzo delle riserve disponibili a seguito di recesso o esclusione	pag. 40
Esclusione del socio con contestuale accrescimento proporzionale delle altre partecipazioni mediante utilizzo delle riserve disponibili	pag. 41
Conferimento di partecipazioni di s.r.l. a seguito di separazione dei coniugi	pag. 41
Variazione del domicilio di socio di s.r.l. e/o altre informazioni sulle partecipazioni	pag. 42
Variazione del domicilio di socio di s.r.l., che è anche amministratore, liquidatore o socio unico	pag. 42
Variazione del rappresentante comune della comunione di partecipazioni	pag. 43
Procedure particolari	pag. 43
Elenco soci per il ripristino della situazione aggiornata degli assetti sociali	pag. 43
Iscrizione di un atto di cessione partecipazioni, il cui deposito sia stato emesso, ma il socio sia presente nell'elenco soci per effetto dell'allineamento dei dati alle risultanze del libro soci	pag. 44
Presentazione di rettifica dell'apposita dichiarazione di allineamento dopo la scadenza del termine nel caso dopo il 30 marzo 2009 siano intervenute variazioni	pag. 45
Trasferimenti di partecipazione di s.r.l. sotto condizione sospensiva o risolutiva o con riserva di proprietà	pag. 46
Atto di trasferimento di partecipazioni di s.r.l. per atto tra vivi sottoposto a condizione sospensiva	pag. 48
Atto di trasferimento di partecipazioni di s.r.l. per atto tra vivi sottoposto a condizione risolutiva	pag. 51
Atto di trasferimento di partecipazioni di s.r.l. per atto tra vivi sottoposto a riserva di proprietà	pag. 54
BREVI CONSIDERAZIONI FINALI	pag. 57
Effetti delle clausole statutarie pregresse che fanno riferimento al libro soci	pag. 57
Acquisizione della qualifica di socio	pag. 57
Mancato rispetto delle clausole statutarie	pag. 58

AVVERTENZE INIZIALI

Clausole statutarie di prelazione

Si rileva che circa il 98% degli statuti di società a responsabilità limitata presenta clausole di prelazione.

All'istanza viene allegata la dichiarazione sostitutiva "Prel1" (D10) ¹ sottoscritta dal cedente.

La dichiarazione "Prel1" (D10) non va allegata se si produce la dichiarazione "Dich1" (D10).

La dichiarazione sostitutiva Prel1 (D10) relativa al rispetto delle clausole di prelazione NON deve essere presentata: quando l'amministratore sottoscriva e consenta l'allegazione del modello Dich1 (D10); quando a cedere la partecipazione sia un socio unico; quando i soci siano due e uno ceda all'altro; quando gli altri soci siano tutti presenti alla stipulazione dell'atto e non eccepiscano nulla; nel caso di recesso, decesso o esclusione del socio. Non è altresì necessario nel caso di iscrizione di pegno, usufrutto, pignoramento e sequestro.

Parimenti NON si allega la dichiarazione sostitutiva suddetta nel caso il modello **S**, presentato necessariamente da un notaio, sia conseguenza di un atto di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda con il quale si trasferisca anche la titolarità di partecipazioni di s.r.l..

Infine NON si allega la dichiarazione sostitutiva suddetta nel caso di intestazione a società Fiduciaria e nel caso di reintestazione della partecipazione dalla Fiduciaria al fiduciante, solo se quest'ultimo non è variato.

Clausole di gradimento o limitazione della trasferibilità delle partecipazioni

Si rileva che il 20% degli statuti di società a responsabilità limitata presenta clausole di gradimento all'acquisto della qualifica di socio ovvero che limitano la circolazione delle partecipazioni.

All'istanza viene allegata la dichiarazione sostitutiva "Dich1" (D10) sottoscritta dal legale rappresentante della società la cui partecipazione è oggetto di trasferimento.

Poiché la dichiarazione sostitutiva "Dich1" (D10) sottoscritta dal legale rappresentante assolve anche alle finalità realizzate con la dichiarazione "Prel1" (D10), si richiede di allegare sempre questo modulo.

La dichiarazione sostitutiva Dich1 (D10) relativa al rispetto delle clausole di gradimento NON deve essere presentata ²: quando a cedere la partecipazione sia un socio unico; quando i soci siano due e uno ceda all'altro; quando gli altri soci siano tutti presenti alla stipulazione dell'atto e non eccepiscano nulla; quando il cedente sia l'amministratore; quando l'amministratore sia presente all'atto e non eccepisca nulla; nel caso di recesso, decesso o esclusione del socio. Non è altresì necessario nel caso di iscrizione di sequestro e pignoramento. È viceversa necessario nel caso di iscrizione di pegno e usufrutto.

1 Nel caso il cedente non abbia rispettato la clausola di prelazione l'iscrizione nel registro delle imprese è nulla ab origine ed è inidonea a produrre effetti anche nei confronti della società; il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti all'iscrizione dell'atto (articolo 75 d.p.r. 445/00). L'Ufficio può, pertanto, provvedere alla cancellazione del cessionario (art. 2191 cod. civ.), ripristinando lo status quo ante. Il cedente resta l'unico responsabile per dichiarazioni non veritiere e di eventuali danni prodotti (articoli 71, 73 e 76 d.p.r. 445/00).

2 Nel caso di clausola di gradimento vincolante prevista dalla statuto, l'iscrizione dell'atto di cessione di partecipazioni è condizionata alla modificazione dei patti sociali. Quando lo statuto preveda una clausola di intrasferibilità assoluta della partecipazione, l'iscrizione dell'atto di cessione della medesima non è iscrivibile prima dell'iscrizione della modificazione dei patti sociali.

Parimenti NON si allega la dichiarazione sostitutiva suddetta nel caso il modello **S**, presentato necessariamente da un notaio, sia conseguenza di un atto di fusione, scissione conferimento o cessione di azienda, con il quale si trasferisca anche la titolarità di partecipazioni di s.r.l..

Infine NON si allega la dichiarazione sostitutiva suddetta nel caso di intestazione a società Fiduciaria e nel caso di reintestazione della partecipazione dalla Fiduciaria al fiduciante, solo se quest'ultimo non è variato.

Autorizzazioni preventive

Chi deposita l'atto di cessione di partecipazioni nel registro delle imprese, privo della comunicazione alla Banca d'Italia, se dovuta, acquista la qualifica di socio, ma:

1. non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società;
2. la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni suddette, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia;
3. le partecipazioni devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza dell'obbligo di alienazione, il Tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle partecipazioni stesse;
4. non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie.

Chi deposita l'atto di cessione partecipazioni nel registro delle imprese, privo dell'autorizzazione dell'I.s.v.a.p., se dovuta, acquista la qualifica di socio ma:

1. non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa
2. la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni suddette, è impugnabile, secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'I.s.v.a.p.
3. le partecipazioni devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'I.s.v.a.p.
4. non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie

Iscrizione di eventi precedenti all'ultima variazione

Nel caso in cui la presentazione di un adempimento, relativo ai dati dei riquadri del modulo S, si riferisca a eventi precedenti alla situazione attuale e la pubblicità di quest'ultima ne risultasse alterata nella sequenza temporale, è necessario presentare anche un ulteriore adempimento che ripristini la situazione aggiornata alla data attuale (vedi apposito riquadro).

Cessioni partecipazioni relative a società che esercitano attività regolamentate

1 - imprese artigiane

Si raccomanda di verificare sempre se la società interessata all'atto di cessione della partecipazione sia o meno artigiana.

1 – Qualifica artigiana

In primo luogo, si ricorda che a seguito dell'atto di cessione di partecipazioni, la società che sia artigiana potrebbe perdere i requisiti (ad esempio: la maggioranza dei soci non è più lavorante). L'iscrizione dell'atto, in Lombardia per effetto della nuova disciplina regionale, comporta la perdita immediata della qualifica artigiana con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali, previdenziali e creditizie.

2 – Adempimenti Inps

In secondo luogo, si ricorda che se la società è artigiana occorre sempre precisare nel riquadro note del Modulo S se il socio cessionario acquisisca lo status di "lavorante" o di "finanziatore".

Ai fini Inps, occorre iscrivere il socio "lavorante" anche sulla posizione della società con una seconda istanza, modulo S5, integrato da un modulo intercalare P per ogni socio cessionario "lavorante", codifica relativa alla ComUnica artigiana AA. Il modulo intercalare P va compilato sia per la qualifica di socio "lavorante" che per la parte ComUnica/Inps. Per questa seconda istanza non sono dovuti né imposta di bollo né diritti di segreteria, poiché trattasi di adempimento previdenziale.

Parimenti, sempre ai fini Inps, occorre cessare la posizione del socio cedente se "lavorante", utilizzando la seconda istanza a cui si unisce un ulteriore modulo intercalare P.

3 – Socio responsabile tecnico

In terzo luogo se il socio cedente riveste all'interno dell'impresa la qualifica di responsabile tecnico, preposto alla gestione o altra figura abilitante e con la vendita della partecipazione cessa da tale qualifica, occorre trasmettere al Suap con un modulo S5, codifica relativa alla ComUnica artigiana AA, compilato nella sola parte anagrafica, la s.c.i.a. (utilizzando l'attuale modulistica comune alle Camere di commercio della Lombardia "RT/requisiti") relativa al nuovo responsabile tecnico, preposto alla gestione o altra figura abilitante. Diversamente deve cessare l'attività o la stessa viene esercitata in forma illegittima, con la conseguenza che la società perde la qualifica artigiana e tutte le agevolazioni fiscali, previdenziali e creditizie.

2 - imprese del commercio e servizi adempimento ComUnica/Inps

Si ricorda che se la società esercita attività di commercio o servizi il cui elenco è pubblicato sul sito della Camera di commercio di Brescia "http://www.bs.camcom.it/files/RegistroImprese/AllegatoquadrisingiornaliComUnica_13_dicembre_2012_attivita_commerciali_e_servizi_definitivo.pdf" occorre sempre precisare nel riquadro note del Modulo S se il socio cessionario acquisisca lo status di "lavorante" o "finanziatore".

Ai fini Inps, occorre iscrivere il socio "lavorante" anche sulla posizione della società con una seconda istanza, modulo S5, integrato da un modulo intercalare P riquadro AC, necessariamente compilato con il programma fedraplus, per ogni socio cessionario "lavorante". Il modulo intercalare P va compilato sia per la qualifica di socio "lavorante" che per la parte ComUnica/Inps. Per questa seconda istanza non sono dovuti né imposta di bollo né diritti di segreteria.

Parimenti, sempre ai fini Inps, occorre cessare la posizione del socio cedente se "lavorante", utilizzando la seconda istanza a cui si unisce un ulteriore modulo intercalare P.

3 - preposti, responsabili tecnici, e altre figure abilitanti attività regolamentate di competenza della Camera di commercio

Si ricorda che a seguito dell'atto di cessione di partecipazioni, la società che operi quale

- impresa di impiantistica;
- impresa di autoriparazione;
- impresa di derattizzazione, sanificazione, disinfestazione;
- **mediatore;**
- **agente di commercio;**
- **rappresentante di commercio;**
- spedizioniere;
- **acconciatore;**
- **estetista**

potrebbe perdere i requisiti che le consentono di esercitare l'attività. Occorre verificare, pertanto, se il cedente è il soggetto in possesso dei requisiti che consentono l'esercizio dell'attività e se lo stesso intenda e possa o meno mantenere la qualifica di responsabile tecnico / preposto alla gestione.

Nel caso l'interessato non intenda mantenere la qualifica di responsabile tecnico / preposto alla gestione occorre presentare anche il modulo S5 e il modulo intercalare P per cancellare detta qualifica e iscrivere un nuovo responsabile tecnico / preposto alla gestione.

Nel caso l'interessato continui, potendo, a ricoprire il ruolo di responsabile tecnico / preposto alla gestione pur non essendo più socio, non occorrono adempimenti aggiuntivi. Ciò significa per converso che se il notaio o il commercialista nulla aggiunge al modello "S" relativo alla cessione partecipazioni, di fatto sancisce che il socio resta vincolato alla società come responsabile tecnico / preposto alla gestione.

Si evidenziano i casi delle imprese di autoriparazione, delle imprese di derattizzazione, sanificazione, disinfestazione e delle imprese di agente di commercio e rappresentante di commercio per le quali se il socio cedente non riveste altra carica all'interno della società, decade comunque dalla qualifica di responsabile tecnico / preposto alla gestione se contestualmente il notaio non deposita una procura institoria a suo nome.

4 - responsabile tecnico, preposto alla gestione e altre figure abilitanti procedimenti Suap

Si ricorda, che a seguito dell'atto di cessione di partecipazioni, è necessario verificare che la società non eserciti una delle attività che richiedono che un socio responsabile tecnico sia in possesso di specifici requisiti, anche se la competenza faccia capo ad altri enti (es. Provincia, Comune). Per un'elencazione completa e aggiornata **si può consultare il sito del S.u.a.p. del comune interessato.**

Adempimenti ComUnica presso l'Agenzia delle entrate

All'Agenzia delle Entrate vanno comunicate le variazioni dei soci solo nel caso di società con un numero di soci inferiore a dieci unità. Temporaneamente il modello dell'agenzia delle entrate permette di inserire solo gli estremi di otto soci, si consiglia pertanto di attenersi a questo limite numerico. Negli altri casi la comunicazione è annuale e non utilizza ComUnica.

Capitolo 1

Atto di cessione partecipazioni presentato da notaio

Le dichiarazioni sostitutive rilasciate dal cedente "Pre1" (D10) e dall'amministratore "Dich1" (D10) ³ devono essere prodotte in originale informatico .pdf, sottoscritte con firma digitale dal dichiarante.

La dichiarazione può essere resa anche in atto.

Il notaio, peraltro, quale pubblico ufficiale, può dichiarare, utilizzando il modello note, di aver già acquisito le dichiarazioni dell'amministratore e/o di aver accertato, con controlli sostanziali, il rispetto delle clausole statutarie relative alla circolazione delle partecipazioni.

Il notaio, entro trenta giorni dalla data di iscrizione dell'atto, deposita anche la cessione di partecipazioni di s.r.l. conseguente all'atto di fusione, scissione, conferimento d'azienda o **trasformazione eterogenea** da lui rogato. Le istanze relative al deposito dei passaggi di partecipazioni possono essere trasmesse immediatamente dopo l'invio della domanda di iscrizione dell'atto di fusione, scissione o conferimento d'azienda. Sarà cura dell'ufficio acquisirle successivamente all'iscrizione del più volte citato atto di fusione, scissione o conferimento d'azienda.

³ Poiché la dichiarazione sostitutiva "Dich1" (D10) sottoscritta dal legale rappresentate assolve anche alle finalità realizzate con la dichiarazione "Pre1" (D10), si consiglia di allegare sempre questo modulo.

-.-.-. (1) ATTO DI TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI S.R.L. PER ATTO TRA VIVI

artt. 2469, 2470 c.c.

TERMINE: 30 giorni dalla data dell'atto

OBBLIGATO: il notaio

ALLEGATI: atto di trasferimento di partecipazione; modello Prel1 (D10) o modello Dich1 (D10).
I precitati modelli possono essere sostituiti da equivalente dichiarazione sostitutiva resa in atto o da dichiarazione del notaio resa nel modulo note

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto notarile va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), di qualunque documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) oppure

in duplicato informatico, in formato testo (file), di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

Le eventuali dichiarazioni sostitutive rese dal cedente o dall'amministratore con i modelli Prel1 e Dich1 vanno prodotte in originale informatico della dichiarazione semplice, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente dal soggetto che la rende (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005). La dichiarazione va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento a uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Eventuale modulo note se il notaio rende dichiarazione propria
- Distinta firmata digitalmente dal notaio

-.-.-. (1bis) ATTO DI TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI S.R.L. PER ATTO TRA VIVI E SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DI UNICO SOCIO/RICOSTITUZIONE PLURALITA' DEI SOCI/VARIAZIONE DI UNICO SOCIO

artt. 2469 e 2470 c.c.

a) trasferimento di partecipazione: cd "adempimento presupposto" che determina la necessità della comunicazione

TERMINE: 30 giorni dalla data dell'atto

OBBLIGATO: il notaio

ALLEGATI: atto di trasferimento di partecipazione, modello Prel1 (D10) o modello Dich1 (D10)

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00⁴ ; Diritti di segreteria € 90,00.

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto notarile va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), di qualunque documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) oppure

in duplicato informatico, in formato testo (file), di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

Le eventuali dichiarazioni sostitutive rese dal cedente o dall'amministratore con i modelli Prel1 e Dich1 vanno prodotte in originale informatico della dichiarazione semplice, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente dal soggetto che la rende (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005). La dichiarazione va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento a uso interno

MODULISTICA REGISTRO DELLE IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente dal notaio

AVVERTENZE:

La società si considera a socio unico anche nel caso in cui le quote siano tutte in comproprietà/comunione a più soggetti. Parimenti la società si considera a socio unico anche se le quote, che appartengono a un unico socio, siano gravate da pegno, pignoramento, sequestro o altro vincolo. La società, infine, si considera a socio unico anche se le quote, appartenenti tutte a un unico nudo proprietario, siano soggette a usufrutto. In caso di comunione o comproprietà si devono comunicare, con il modulo S, anche gli estremi del rappresentante comune allegando il verbale di nomina (il verbale va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. La copia va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento ad uso interno)

⁴ Imposta di bollo dovuta, vedi risoluzione dell'Agenzia delle Entrate di Roma, direzione centrale normativa e contenzioso n. 197/E del 20 ottobre 2003

b) comunicazione di socio unico/ricostituzione pluralità dei soci - istanza che deve essere trasmessa immediatamente dopo la ricezione della ricevuta di protocollo dello "adempimento presupposto" sopra indicato

TERMINE: 30 giorni dalla data di deposito dell'atto di trasferimento di partecipazione

OBBLIGATO: ogni componente dell'organo amministrativo

OBBLIGATO IN VIA SURROGATORIA: l'unico socio o colui che cessa di essere socio unico

LEGITTIMATO: il notaio

ALLEGATI: nessuno

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

MODULISTICA REGISTRO DELLE IMPRESE:

- Codice atto A19
- Modulo S2 (indicare quale data-atto la data di trasmissione al registro delle imprese dell'atto di trasferimento di partecipazione)
- Modulo Intercalare P relativo all'unico socio e/o modulo Intercalare P di cessazione nel caso di sostituzione dell'unico socio o di costituzione/ricostituzione della pluralità dei soci
- Modulo Note (in cui indicare gli estremi della ricevuta di protocollo della precedente pratica cui fa riferimento; cd. "adempimento presupposto")
- Distinta firmata digitalmente dal notaio, da un componente dell'organo amministrativo, dall'unico socio o da colui che cessa di essere l'unico socio

-.-.-. (2) ATTO DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE O CANCELLAZIONE DI PEGNO O USUFRUTTO SU PARTECIPAZIONE DI S.R.L.

artt. 2470, 2471 e 2471 bis c.c.

TERMINE: 30 giorni dalla data dell'atto

OBBLIGATI: il notaio

LEGITTIMATI: il socio titolare della partecipazione o un creditore pignoratizio o usufruttuario ovvero ogni componente dell'organo amministrativo

ALLEGATI: atto di costituzione/modificazione di pegno o di usufrutto, modello Dich1 (D10). Il precitato modello può essere sostituito da equivalente dichiarazione sostitutiva resa in atto o da dichiarazione del notaio resa nel modulo note.

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00⁵ ; Diritti di segreteria € 90,00.

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto notarile va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), di qualunque documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) oppure

in duplicato informatico, in formato testo (file), di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

Le eventuali dichiarazioni sostitutive rese dal cedente o dall'amministratore con i modelli Prel1 e Dich1 vanno prodotte in originale informatico della dichiarazione semplice, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente dal soggetto che la rende (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005). La dichiarazione va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento a uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Eventuale modulo note se il notaio rende dichiarazione propria
- Distinta firmata digitalmente dal notaio o dal socio titolare della partecipazione o da un creditore pignoratizio o usufruttuario ovvero da un componente dell'organo amministrativo

⁵ Le istanze relative alla costituzione di pegno sono esenti dall'imposta di bollo nel caso il pegno sia posto a garanzia di operazioni relative a finanziamenti la cui durata sia stabilita in più di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 601/73 "Disciplina delle agevolazioni tributarie"

-.-.-. (3) TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L. A SEGUITO DI FUSIONE, SCISSIONE, TRASFORMAZIONE ETEROGENEA, CONFERIMENTO O CESSIONE DI AZIENDA

artt. 2469, 2470 c.c.

TERMINE: 30 giorni dalla data di iscrizioni dell'atto di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o dalla diversa data stabilita in caso di fusione per incorporazione

OBBLIGATO: notaio

LEGITTIMATO: ogni componente dell'organo amministrativo, trascorso il termine di 30 giorni suindicato

ALLEGATI: nessuno

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Modulo note per indicare gli estremi di iscrizione (numero e data di protocollo) dell'atto di fusione o scissione
- Distinta firmata digitalmente notaio o da un componente dell'organo amministrativo, trascorso il termine di 30 giorni

Capitolo 2

Atto di cessione partecipazioni presentato da commercialista incaricato

Le dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte in originale informatico .pdf, il "Prel1" (D10) con firma digitale del cedente e il "Dich1" (D10) ⁴ sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante.

I commercialisti, per il deposito dell'atto di cessione partecipazioni, tengono conto anche delle apposite istruzioni pubblicate sul sito della Camera di commercio di Brescia, "Iscrizione di atto di cessioni di partecipazioni di s.r.l. richiesta da commercialista - Istruzioni interne per l'Ufficio del Registro delle imprese" (www.bs.camcom.it>registro delle imprese>iscrizioni atti cessione partecipazioni e libro soci).

-.-.-. (4) ATTO DI TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI S.R.L. PER ATTO TRA VIVI artt. 2469, 2470 c.c.

TERMINE: 30 giorni dalla data della marcatura temporale dell'atto

OBBLIGATO: il commercialista iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili

ALLEGATI: atto di trasferimento delle partecipazioni; modello Prel1 (D10) o modello Dich1 (D10)

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto di trasferimento va presentato in originale informatico firmato digitalmente dalle parti contraenti e dal commercialista incaricato, convertito in file con estensione .pdf/A (ISO 19005-1/2/3) e marcato temporalmente dopo l'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente. Questo file deve essere allegato con estensione ".rel.p7m" e viene ottenuto dall'Agenzia delle Entrate come ricevuta dell'avvenuta registrazione dell'atto. Esso contiene l'atto di cessione quote e la ricevuta di avvenuta registrazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive rese dal cedente o dall'amministratore con i modelli Prel1 e Dich1 vanno prodotte in originale informatico della dichiarazione semplice, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente dal soggetto che la rende (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005). La dichiarazione va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) - documento a uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente dal commercialista

-.-.-. (4bis) ATTO DI TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI S.R.L. PER ATTO TRA VIVI E SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DI UNICO SOCIO/RICOSTITUZIONE PLURALITÀ DEI SOCI/VARIAZIONE DI UNICO SOCIO

artt. 2469 e 2470 c.c.

a) trasferimento di partecipazione: cd "adempimento presupposto" che determina la necessità della comunicazione

TERMINE: 30 giorni dalla data dell'atto

OBBLIGATO: il commercialista iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili

ALLEGATI: atto di trasferimento di partecipazione, modello Prel1 (D10) o modello Dich1 (D10)

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00⁶ ; Diritti di segreteria € 90,00.

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto di trasferimento va presentato in originale informatico firmato digitalmente dalle parti contraenti e dal commercialista incaricato, convertito in file con estensione .pdf/A (ISO 19005-1/2/3) e marcato temporalmente dopo l'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente. Questo file deve essere allegato con estensione ".rel.p7m" e viene ottenuto dall'Agenzia delle Entrate come ricevuta dell'avvenuta registrazione dell'atto. Esso contiene l'atto di cessione quote e la ricevuta di avvenuta registrazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive rese dal cedente o dall'amministratore con i modelli Prel1 e Dich1 vanno prodotte in originale informatico della dichiarazione semplice, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente dal soggetto che la rende (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005). La dichiarazione va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento a uso interno

MODULISTICA REGISTRO DELLE IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente dal commercialista

AVVERTENZE:

La società si considera a socio unico anche nel caso in cui le quote siano tutte in comproprietà/comunione a più soggetti. Parimenti la società si considera a socio unico anche se le quote, che appartengono a un unico socio, siano gravate da pegno, pignoramento, sequestro o altro vincolo. La società, infine, si considera a socio unico anche se le quote, appartenenti tutte a un unico nudo proprietario, siano soggette a usufrutto. In caso di comunione o comproprietà si devono comunicare, con il modulo S, anche gli estremi del rappresentante comune allegando il verbale di nomina (il verbale va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. La copia va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento ad uso interno)

⁶ Imposta di bollo dovuta, vedi risoluzione dell'Agenzia delle Entrate di Roma, direzione centrale normativa e contenzioso n. 197/E del 20 ottobre 2003

b) comunicazione di socio unico/ricostituzione pluralità dei soci - istanza che deve essere trasmessa immediatamente dopo la ricezione della ricevuta di protocollo dello "adempimento presupposto" sopra indicato

TERMINE: 30 giorni dalla data di deposito dell'atto di trasferimento di partecipazione

OBBLIGATO: ogni componente dell'organo amministrativo

OBBLIGATO IN VIA SURROGATORIA: l'unico socio o colui che cessa di essere socio unico

LEGITTIMATO: il commercialista

ALLEGATI: nessuno

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

MODULISTICA REGISTRO DELLE IMPRESE:

- Codice atto A19
- Modulo S2 (indicare quale data-atto la data di trasmissione al registro delle imprese dell'atto di trasferimento di partecipazione)
- Modulo Intercalare P relativo all'unico socio e/o modulo Intercalare P di cessazione nel caso di sostituzione dell'unico socio o di costituzione/ricostituzione della pluralità dei soci
- Modulo Note (in cui indicare gli estremi della ricevuta di protocollo della precedente pratica cui fa riferimento; cd. "adempimento presupposto")
- Distinta firmata digitalmente dal commercialista, da un componente dell'organo amministrativo, dall'unico socio o da colui che cessa di essere l'unico socio

-.-.-. (5) ATTO DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE O CANCELLAZIONE DI PEGNO O USUFRUTTO SU PARTECIPAZIONE DI S.R.L. ⁷

artt. 2470, 2471 e 2471 bis c.c., art. 36 legge 133/2008

TERMINE: 30 giorni dalla data della marcatura temporale dell'atto

OBBLIGATI: il commercialista iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili

ALLEGATI: atto di costituzione/modificazione di pegno o usufrutto su partecipazione di s.r.l., modello Dich1 (D10)

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 ⁸ ; Diritti di segreteria € 90,00.

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto va presentato in originale informatico firmato digitalmente dalle parti contraenti e dal commercialista incaricato, convertito in file con estensione .pdf/A (ISO 19005-1/2/3) e marcato temporalmente dopo l'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente. Questo file deve essere allegato con estensione ".rel.p7m" e viene ottenuto dall'Agenzia delle Entrate come ricevuta dell'avvenuta registrazione dell'atto. Esso contiene l'atto di cessione quote e la ricevuta di avvenuta registrazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive rese dal cedente o dall'amministratore con i modelli Prel1 e Dich1 vanno prodotte in originale informatico della dichiarazione semplice, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente dal soggetto che la rende (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005). La dichiarazione va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento a uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente dal commercialista

⁷ Conformi sentenze del giudice del registro di Brescia nn. 274 e 275 del 23 marzo 2012

⁸ Le istanze relative alla costituzione di pegno sono esenti dall'imposta di bollo nel caso il pegno sia posto a garanzia di operazioni relative a finanziamenti la cui durata sia stabilita in più di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 601/73 "Disciplina delle agevolazioni tributarie"

Capitolo 3

Casi particolari

Intestazione, reintestazione e rinuncia a mandato fiduciario

--- (6) INTESTAZIONE E REINTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L. A SOCIETÀ FIDUCIARIA (NOTAIO)

art. 2470 c.c., l. 1966/1939

TERMINE: 30 giorni dalla data dell'atto

OBBLIGATO: notaio

ALLEGATI: atto di intestazione o reintestazione, solo in caso di reintestazione fiduciaria a fiduciante diverso dall'originario modello Prel1 (D10) o modello Dich1 (D10). I precitati modelli possono essere sostituiti da equivalente dichiarazione sostitutiva resa in atto o da dichiarazione del notaio resa nel modulo note.

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto notarile va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), di qualunque documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) oppure

in duplicato informatico, in formato testo (file), di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

Le eventuali dichiarazioni sostitutive rese dal cedente o dall'amministratore con i modelli Prel1 e Dich1 vanno prodotte in originale informatico della dichiarazione semplice, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente dal soggetto che la rende (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005). La dichiarazione va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento a uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Eventuale modulo note se il notaio rende dichiarazione propria
- Distinta firmata digitalmente dal notaio

AVVERTENZA

Fattispecie in applicazione dei casi risolti da Unioncamere e Consiglio nazionale del notariato 17 febbraio 2010.

-.-.-. (7) INTESTAZIONE E REINTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L. A SOCIETÀ FIDUCIARIA (COMMERCIALISTA)

artt. 2470, c.c., art. 36 della l. 133/2008 e l. 1966/1939

TERMINE: 30 giorni dalla data della marcatura temporale dell'atto

OBBLIGATO: commercialista iscritto nella sezione "A" dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili

ALLEGATI: atto di intestazione o reintestazione, solo in caso di reintestazione fiduciaria a fiduciante diverso dall'originario, Modello Prel1 (D10) o modello Dich1 (D10).

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto va presentato in originale informatico firmato digitalmente dalle parti contraenti e dal commercialista incaricato, convertito in file con estensione .pdf/A (ISO 19005-1/2/3) e marcato temporalmente dopo l'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente. Questo file deve essere allegato con estensione ".rel.p7m" e viene ottenuto dall'Agenzia delle Entrate come ricevuta dell'avvenuta registrazione dell'atto. Esso contiene l'atto di cessione quote e la ricevuta di avvenuta registrazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive rese dal cedente o dall'amministratore con i modelli Prel1 e Dich1 vanno prodotte in originale informatico della dichiarazione semplice, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente dal soggetto che la rende (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005). La dichiarazione va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento a uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente dal dottore commercialista

AVVERTENZA

Fattispecie in applicazione dei casi risolti da Unioncamere e Consiglio nazionale del notariato 17 febbraio 2010.

-.-.-. (8) TRASFERIMENTO PER RINUNCIA AL MANDATO FIDUCIARIO

artt. 2469, 2470 c.c., l. 1966/1939

TERMINE: 30 giorni data atto

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio

ALLEGATI: atto unilaterale di rinuncia al mandato o lettera assicurata di rinuncia al mandato con sottoscrizione autenticata da notaio⁹ e prova dell'avvenuta notificazione dell'atto

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto notarile va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), di qualunque documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) oppure

in duplicato informatico, in formato testo (file), di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente dal notaio

AVVERTENZA

La reintestazione per atto unilaterale di rinuncia al mandato può essere predisposta solo dal notaio. Fattispecie in applicazione dei casi risolti da Unioncamere e Consiglio nazionale del notariato 17 febbraio 2010.

⁹ Conforme ordinanza Tribunale di Lecce 18 marzo 2008

-.-.-. (9) TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L. MORTIS CAUSA PRO INDIVISO

artt. 321, 471, 472, 566 e seguenti, 2469, 2470, c.c., 48 comma 2 d.lgs 346/1990, 7 r.d. 239/1942

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: ogni erede o il rappresentante comune

LEGITTIMATI: il notaio, il commercialista incaricato

ALLEGATI: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante resa utilizzando il modulo ER2 (G15):

- notizia e data del decesso del socio
 - indicazione e individuazione degli eredi e della loro accettazione
 - data in cui è stata presentata all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di successione oppure la condizione di soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione
 - inesistenza fra gli eredi di soggetti minori o incapaci ovvero l'indicazione di quali essi siano
 - estremi del rappresentante comune e suo domicilio;
-) modello Dich1 (D10) sottoscritto digitalmente dall'amministratore;
-) in caso di erede minore, incapace o soggetto diverso da persona fisica si allega l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale;
-) dichiarazione di successione riportante gli estremi di presentazione all'Agenzia delle entrate da presentare nel caso in cui la stessa sia dovuta ovvero nel caso in cui i beni in eredità superino il valore di 25.822,84 euro e/o vi siano beni immobili

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

La dichiarazione sostitutiva va prodotta in originale informatico in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato, utilizzando il modello ER2 (G15). La dichiarazione va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) - documento ad uso interno

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario per conto del minore ricevuta dal notaio va prodotta nella forma di atto pubblico in

- originale informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti intervenuti (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005) oppure
- copia, informatica scansionata o in formato testo (file), di qualunque documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) oppure
- duplicato informatico, in formato testo (file), di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913) oppure
- copia scansionata di documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza e che rende la seguente dichiarazione: "dichiaro, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione, che il presente documento informatico é presentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 3, del d.lgs 82/2005" (art. 22, comma 3, d.lgs 82/2005) oppure
- copia informatica di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza e che rende la seguente dichiarazione: "dichiaro, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione, che il presente documento informatico é presentato ai

sensi e per gli effetti dell'art. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, del d.lgs 82/2005" (art. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, d.lgs 82/2005)

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ricevuta dal cancelliere e la dichiarazione di successione vanno prodotte in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.p.r. 445/2000" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

La dichiarazione sostitutiva resa dall'amministratore con il modello Dich1 va prodotta in originale informatico della dichiarazione semplice, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto che la rende (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005). La dichiarazione va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento a uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente da un erede o dal rappresentante comune o dal notaio o dal commercialista incaricato

AVVERTENZE

Alcuni statuti presentano clausole che escludono la trasmissibilità delle partecipazioni per causa di morte prevedendo che, in caso di decesso di un socio, la sua partecipazione accresca quella dei soci superstiti.

-.-.-. (10) TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L. MORTIS CAUSA PRO DIVISO

artt. 734, 2469, 2470 c.c., 48 d.lgs 346/1990 e 7 r.d. 239/1942

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: ogni erede, ogni legatario

LEGITTIMATO: il notaio, il commercialista incaricato

ALLEGATI:

ALLEGATI: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa utilizzando il modulo **ER3 (G15)**, attestante :

- notizia e data del decesso del socio
 - indicazione e individuazione degli eredi e della loro accettazione
 - data in cui è stata presentata all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di successione oppure la condizione di soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione
 - inesistenza fra gli eredi di soggetti minori o incapaci ovvero l'indicazione di quali essi siano
-) modello Dich1 (D10) sottoscritto digitalmente dall'amministratore;
-) in caso di erede minore, incapace o soggetto diverso da persona fisica si allega l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale;
-) dichiarazione di successione riportante gli estremi di presentazione all'Agenzia delle entrate da presentare nel caso in cui la stessa sia dovuta ovvero nel caso in cui i beni in eredità superino il valore di 25.822,84 euro e/o vi siano beni immobili

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

La dichiarazione sostitutiva va prodotta in originale informatico in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato, utilizzando il modello ER3 (G15). La dichiarazione va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) - documento ad uso interno

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario per conto del minore ricevuta dal notaio va prodotta nella forma di atto pubblico in

- originale informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti intervenuti (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005) oppure
- copia, informatica scansionata o in formato testo (file), di qualunque documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) oppure
- duplicato informatico, in formato testo (file), di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913) oppure
- copia scansionata di documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza e che rende la seguente dichiarazione: "dichiaro, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione, che il presente documento informatico é presentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 3, del d.lgs 82/2005" (art. 22, comma 3, d.lgs 82/2005) oppure
- copia informatica di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza e che rende la seguente dichiarazione: "dichiaro, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione, che il presente documento informatico é presentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, del d.lgs 82/2005" (art. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, d.lgs 82/2005)

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ricevuta dal cancelliere e la dichiarazione di successione vanno prodotte in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.p.r. 445/2000" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

La dichiarazione sostitutiva resa dall'amministratore con il modello Dich1 va prodotta in originale informatico della dichiarazione semplice, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto che la rende (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005). La dichiarazione va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento a uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente da un erede o da un legatario o dal notaio o dal commercialista incaricato

AVVERTENZE

Alcuni statuti presentano clausole che escludono la trasmissibilità delle partecipazioni per causa di morte prevedendo che, in caso di decesso di un socio, la sua partecipazione accresca quella dei soci superstiti.

L'ufficio può richiedere a comprova l'atto con cui si è proceduto alla divisione ereditaria delle partecipazioni.

-.-.-. (11) DIVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE OGGETTO DELLA SUCCESSIONE

artt. 734, 2469, 2470 c.c., 48 d.lgs 346/1990 e 7 r.d. 239/1942

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: un erede, un legatario

LEGITTIMATO: il notaio, il commercialista incaricato

ALLEGATI: documento che attesti la divisione ereditaria

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto notarile in origine cartaceo va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937)¹⁰

La sentenza o altro atto pubblico va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.p.r. 445/2000" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente da un erede o da un legatario o dal notaio o dal commercialista incaricato

-.-.-. (12) RIUNIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO E NUDA PROPRIETÀ DELLE PARTECIPAZIONI DI S.R.L. A SEGUITO DEL DECESSO DELL'USUFRUTTUARIO

artt. 979 e 1014 c.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: il nudo proprietario

LEGITTIMATO: ogni componente dell'organo amministrativo il notaio, il commercialista incaricato

ALLEGATI: nessuno

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Modulo Note per denunciare gli estremi del decesso dell'usufruttuario
- Distinta firmata digitalmente dal nudo proprietario o da un componente dell'organo amministrativo o dal notaio o dal commercialista incaricato

¹⁰ L'atto notarile in origine informatico va prodotto:

in duplicato informatico, in formato testo (file), in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

-.-.-. (13) TRASFERIMENTO AI SOCI SUPERSTITI A CAUSA DI MORTE DI UN SOCIO, IN PRESENZA DI CLAUSOLA STATUTARIA CHE ESCLUDE LA TRASMISSIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI AGLI EREDI.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: ogni componente dell'organo amministrativo

LEGITTIMATO: il notaio

ALLEGATI: deliberazione societaria

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. La copia va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento ad uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto 508
- Modulo S
- Modulo Note per indicare gli estremi del decesso del socio
- Distinta firmata digitalmente da un componente dell'organo amministrativo o dal notaio

AVVERTENZE

Dalla deliberazione, che decide in merito al rimborso della partecipazione con utilizzo di riserve disponibili, deve emergere la volontà di tutti i soci di ripartire la partecipazione del deceduto in misura proporzionale agli altri soci, che di conseguenza aumenteranno in modo proporzionale la loro partecipazione.

Se la partecipazione del deceduto non viene ripartita proporzionalmente fra i soci superstiti, la deliberazione deve essere redatta da notaio che resta l'unico obbligato alla presentazione dell'istanza.

-.-.-. (14) PIGNORAMENTO DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L. (COSTITUZIONE)

artt. 2471 c.c. e 491 c.p.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: il soggetto che ha proceduto al pignoramento

LEGITTIMATO: il legale che rappresenta il soggetto che ha proceduto al pignoramento, ogni componente dell'organo amministrativo, il commercialista incaricato

ALLEGATI: atto di costituzione del pignoramento delle partecipazioni con la prova dell'avvenuta notifica al debitore e alla società

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.p.r. 445/2000" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente dal soggetto che ha proceduto al pignoramento o dal suo legale o da un componente dell'organo amministrativo o dal commercialista incaricato

-.-.-. (15) PIGNORAMENTO DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L. (ESTINZIONE)

artt. 2471 c.c. e 497, 562, 629, 630 c.p.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: il soggetto che ha proceduto al pignoramento

LEGITTIMATO: il legale del soggetto che ha proceduto al pignoramento, il titolare della partecipazione, ogni componente dell'organo amministrativo, il commercialista incaricato

ALLEGATI: ordinanza di estinzione

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.p.r. 445/2000" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente dal soggetto che ha proceduto all'estinzione del pignoramento o dal suo legale o dal titolare della partecipazione o da un componente dell'organo amministrativo o dal commercialista incaricato

-.-.-. (16) SEQUESTRO DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L.

artt. 2471 bis c.c. e 670, 671 c.p.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: il soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione al sequestro

LEGITTIMATO: il legale del soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione al sequestro, ogni componente dell'organo amministrativo, il commercialista incaricato

ALLEGATI: atto di sequestro delle partecipazioni

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.p.r. 445/2000" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente dal soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione al sequestro o dal suo legale o da un componente dell'organo amministrativo o dal commercialista incaricato

-.-.-. (17) SEQUESTRO DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L. (ESTINZIONE)

artt. 2471 bis c.c. e 670, 671 c.p.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: il titolare della partecipazione che ha ottenuto l'estinzione del sequestro

LEGITTIMATO: il legale del titolare della partecipazione, ogni componente dell'organo amministrativo, il commercialista incaricato

ALLEGATI: provvedimento di estinzione del sequestro

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.p.r. 445/2000" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente dal titolare della partecipazione o dal suo legale o da un componente dell'organo amministrativo o dal commercialista incaricato

-.-.-. (18) NOMINA E SOSTITUZIONE DEL CUSTODE DELLA PARTECIPAZIONE SEQUESTRATA DI S.R.L.

artt. 2471 bis c.c. e 670, 671 c.p.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: il soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione al sequestro

LEGITTIMATO: il legale del soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione al sequestro, ogni componente dell'organo amministrativo, il commercialista incaricato

ALLEGATI: atto di nomina del Tribunale

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.p.r. 445/2000" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S, compilare il riquadro variazione domicilio e altre informazioni sulla partecipazione per indicare le generalità e il domicilio del custode nominato
- Distinta firmata digitalmente dal soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione al sequestro o dal suo legale o da un componente dell'organo amministrativo o dal commercialista incaricato

-.-.-. (19) ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI ASTA GIUDIZIARIA DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L.

artt . da 529 a 540 bis c.p.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: il soggetto assegnatario della partecipazione

LEGITTIMATO: il legale del soggetto assegnatario della partecipazione, ogni componente dell'organo amministrativo, il commercialista incaricato

ALLEGATI: provvedimento dell'istituto di vendite giudiziarie per il Tribunale

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.p.r. 445/2000" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente dal soggetto assegnatario della partecipazione o dal suo legale o da un componente dell'organo amministrativo o dal commercialista incaricato

AVVERTENZE

Il provvedimento non può essere presentato prima che siano trascorsi i 10 giorni dall'aggiudicazione a disposizione di chi può esercitare il diritto di prelazione dando conto del fatto che il diritto sia stato o meno esercitato.

Conferimento di partecipazione di s.r.l. in fondo patrimoniale, o in trust o in fondo comune di investimento

-.-.-. (20) CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI S.R.L. IN FONDO PATRIMONIALE

art. 167 c.c.

TERMINE: 30 giorni data atto

OBBLIGATO: notaio

ALLEGATI: atto di conferimento nel fondo patrimoniale

IMPORTI: Imposta di bollo € 65, 00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto notarile nella forma di atto pubblico in origine cartaceo va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937)

L'atto notarile nella forma di atto pubblico in origine informatico va prodotto in duplicato informatico, in formato testo (file), in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S compilare il riquadro variazione domicilio e altre informazioni sulla partecipazione per indicare che si costituisce un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c.
- Distinta firmata digitalmente dal notaio

-.-.-. (21) CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L. IN TRUST

convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 e l. 364/1989

TERMINE: 30 giorni dalla data dell'atto

OBBLIGATO: notaio

ALLEGATI: atto istitutivo o di conferimento nel trust

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto notarile nella forma di atto pubblico in origine cartaceo va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937)

L'atto notarile nella forma di atto pubblico in origine informatico va prodotto in duplicato informatico, in formato testo (file), in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S si deve indicare quale avente causa il trustee; nel riquadro note dell'avente causa indicare che lo stesso agisce in qualità di trustee per conto del trust denominato ... ecc.
- Distinta firmata digitalmente dal notaio

-.-.-. (22) MODIFICAZIONE DEL TRUST A CUI SI È CONFERITA UNA PARTECIPAZIONE DI S.R.L.

convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 e l. 364/1989

TERMINE: 30 giorni dalla data dell'atto

OBBLIGATO: notaio

ALLEGATI:atto modificativo di trust

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto notarile nella forma di atto pubblico in origine cartaceo va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937)

L'atto notarile nella forma di atto pubblico in origine informatico va prodotto in duplicato informatico, in formato testo (file), in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente dal notaio

---. (23) MODIFICAZIONE DEL TRUSTEE

convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 e l. 364/1989

TERMINE: 30 giorni dalla data dell'atto

OBBLIGATO: notaio

ALLEGATI:atto modificativo di trustee

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto notarile nella forma di atto pubblico in origine cartaceo va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937)

L'atto notarile nella forma di atto pubblico in origine informatico va prodotto in duplicato informatico, in formato testo (file), in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S compilato come se si trattasse di un trasferimento di partecipazione indicando quale cedente titolare della partecipazione il precedente trustee e quale cessionario il nuovo trustee; nel riquadro note indicare che l'avente causa agisce in qualità di trustee per conto del trust denominato ... ecc.
- Distinta firmata digitalmente dal notaio

---. (24) CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI S.R.L. IN FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO

art. 36 del d.lgs 58/1998

TERMINE: 30 giorni dalla data dell'atto

OBBLIGATO: notaio

ALLEGATI: atto di conferimento nel fondo comune d'investimento

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto notarile nella forma di atto pubblico in origine cartaceo va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937)

L'atto notarile nella forma di atto pubblico in origine informatico va prodotto in duplicato informatico, in formato testo (file), in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S compilato come se si trattasse di un trasferimento di partecipazione indicando quale cessionario la società di gestione del risparmio (s.g.r.). Nel riquadro note indicare che la società di gestione del risparmio (s.g.r.) agisce per conto del fondo d'investimento denominato ... ecc.
- Distinta firmata digitalmente dal notaio

---. (25) SOSTITUZIONE DELLA S.G.R. CHE GESTISCE IL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO

art. 36 del d.lgs 58/1998

TERMINE: 30 giorni data atto

OBBLIGATO: il notaio

ALLEGATI: verbale di assemblea degli investitori del fondo con cui viene deliberata la sostituzione della s.g.r. e conseguente modificazione del regolamento del fondo d'investimento e comunicazione alla banca d'Italia della deliberata modificazione, eventuale provvedimento con cui la Banca d'Italia approva la modificazione del regolamento del fondo, quando questo non sia riservato agli investitori qualificati o non abbia carattere speculativo

IMPORTI: Imposta di bollo € 65, 00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI.

L'atto notarile nella forma di atto pubblico va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. La copia va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) - documento ad uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S compilato come se si trattasse di un trasferimento di partecipazione indicando quale cedente titolare della partecipazione la precedente società di gestione (s.g.r.) e quale cessionario la nuova società di gestione (s.g.r.). Nel riquadro note indicare che la società di gestione del risparmio (s.g.r.) agisce per conto del fondo d'investimento denominato ... ecc.)
- Distinta firmata digitalmente dal notaio

-.-.-. (26) SOTTOSCRIZIONE DI PARTECIPAZIONE DI START UP E PMI INNOVATIVE COSTITUITE IN FORMA DI S.R.L. OFFERTE SUL PORTALE DI INTERMEDIARI ABILITATI

art. 4 del d.l. 3/2015, convertito con l. 33/2015

TERMINE: 30 giorni data di chiusura dell'offerta

OBBLIGATO: il legale rappresentante dell'intermediario abilitato

ALLEGATI: nessuno

IMPORTI: Imposta di bollo € 65, 00; Diritti di segreteria € 90,00

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto 508
- Modulo S2 per aggiornare il capitale sottoscritto
- Modulo S compilato come se si trattasse di una sottoscrizione di capitale sociale indicando quale titolare della partecipazione l'intermediario abilitato. Nel riquadro note indicare che l'intermediario abilitato agisce per conto terzi sottoscrittori
- Distinta firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario abilitato

AVVERTENZE

L'offerta di acquisizione di partecipazioni di s.r.l. al pubblico tramite portale di intermediario abilitato è preceduta dalla deliberazione di aumento del capitale sociale

Gli intermediari abilitati sono:

- le banche italiane,
- le banche comunitarie con succursale in Italia,
- le banche non comunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, con succursale in Italia,
- le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia,
- le società di intermediazione immobiliare (S.i.m.),
- gli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia,
- le società di gestione del risparmio (S.g.r.),
- le società di gestione del risparmio (S.g.r.) comunitarie, con succursale in Italia,
- le società di investimento a capitale variabile (S.i.ca.v.),
- le società di investimento a capitale fisso (S.i.ca.f.),
- i gestori di fondi di investimento alternativi (Ge.f.i.a.) comunitari con succursale in Italia,
- i gestori di fondi di investimento alternativi (Ge.f.i.a.) non comunitari autorizzati in Italia,
- gestori di fondi di investimento alternativi (Ge.f.i.a.) non comunitari autorizzati in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia con succursale in Italia.

---. (27) ACQUISTO DI PARTECIPAZIONE DI START UP E PMI INNOVATIVE COSTITUITE IN FORMA DI S.R.L. OFFERTE SUL PORTALE DI INTERMEDIARI ABILITATI

art. 4 del d.l. 3/2015, convertito con l. 33/2015

TERMINE: 30 giorni data di chiusura dell'offerta

OBBLIGATO: il legale rappresentante dell'intermediario abilitato

ALLEGATI: nessuno

IMPORTI: Imposta di bollo € 65, 00; Diritti di segreteria € 90,00

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S compilato come se si trattasse di un trasferimento di partecipazione indicando quale cedente titolare della partecipazione e quale cessionario l'intermediario abilitato. Nel riquadro note indicare che l'intermediario abilitato agisce per conto terzi acquirenti
- Distinta firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario abilitato

AVVERTENZE

Gli intermediari abilitati sono:

- le banche italiane,
- le banche comunitarie con succursale in Italia,
- le banche non comunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, con succursale in Italia,
- le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia,
- le società di intermediazione immobiliare (S.i.m.),
- gli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia,
- le società di gestione del risparmio (S.g.r.),
- le società di gestione del risparmio (S.g.r.) comunitarie, con succursale in Italia,
- le società di investimento a capitale variabile (S.i.ca.v.),
- le società di investimento a capitale fisso (S.i.ca.f.),
- i gestori di fondi di investimento alternativi (Ge.f.i.a.) comunitari con succursale in Italia,
- i gestori di fondi di investimento alternativi (Ge.f.i.a.) non comunitari autorizzati in Italia,
- gestori di fondi di investimento alternativi (Ge.f.i.a.) non comunitari autorizzati in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia con succursale in Italia.

---. (28) INTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI START UP COSTITUITE IN FORMA DI S.R.L. OFFERTE SUL PORTALE DI INTERMEDIARI ABILITATI AI SOTTOSCRITTORI E AGLI ACQUIRENTI

art. 4 del d.l. 3/2015, convertito con l. 33/2015

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: il legale rappresentante dell'intermediario abilitato

ALLEGATI: nessuno

IMPORTI: Imposta di bollo € 65, 00; Diritti di segreteria € 90,00

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S compilato come se si trattasse di un trasferimento di partecipazione indicando quale cedente l'intermediario abilitato e quale cessionario il sottoscrittore e/o l'acquirente iscritto nel registro dell'intermediario abilitato.
- Distinta firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario abilitato

AVVERTENZE

L'adempimento va assolto trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere start up innovativa.

Anche se non espressamente previsto, per analogia, si ritiene che l'adempimento possa essere assolto anche con riferimento alle PMI innovative.

Gli intermediari abilitati sono:

- le banche italiane,
- le banche comunitarie con succursale in Italia,
- le banche non comunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, con succursale in Italia,
- le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia,
- le società di intermediazione immobiliare (S.i.m.),
- gli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia,
- le società di gestione del risparmio (S.g.r.),
- le società di gestione del risparmio (S.g.r.) comunitarie, con succursale in Italia,
- le società di investimento a capitale variabile (S.i.ca.v.),
- le società di investimento a capitale fisso (S.i.ca.f.),
- i gestori di fondi di investimento alternativi (Ge.f.i.a.) comunitari con succursale in Italia,
- i gestori di fondi di investimento alternativi (Ge.f.i.a.) non comunitari autorizzati in Italia,
- gestori di fondi di investimento alternativi (Ge.f.i.a.) non comunitari autorizzati in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia con succursale in Italia.

Recesso, esclusione del socio

-.-.-. (29) ANNOTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO DEL SOCIO DI S.R.L. art. 2473 c.c.

TERMINE: nessuno

LEGITTIMATO: il socio recedente, ogni componente dell'organo amministrativo

ALLEGATI: dichiarazione di recesso e documentazione comprovante la sua ricezione da parte della società

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

La dichiarazione e la documentazione probante vanno prodotte in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. La copia va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) - *documento ad uso interno*

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S, Codice forma atto "Comunicazione" - dalla data dell'atto: data del ricevimento della comunicazione da parte della società. Compilazione del riquadro "indicazioni analitiche variazioni" mediante selezione della voce "variazione domicilio e altre informazioni partecipazione" e compilazione del campo note con la seguente dicitura: "dichiarazione di recesso effettuata in data ... con nota ricevuta dalla società il ...".
- Distinta firmata digitalmente dal socio recedente o da un componente dell'organo amministrativo

AVVERTENZE

La possibilità di recedere deve essere prevista dallo statuto.

La notizia viene pubblicata con permanenza nell'elenco soci, fino alla comunicazione da parte della società dell'assetto societario definitivo.

-.-.-. (30) PERDITA DI EFFICACIA DEL RECESSO DEL SOCIO DI S.R.L. art. 2473 c.c.

TERMINE: nessuno

LEGITTIMATO: ogni componente dell'organo amministrativo, il socio recedente

ALLEGATI: nessuno

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto 508
- Modulo S
- Modulo Note: per indicare gli estremi del deposito della deliberazione che ha determinato la perdita di efficacia del recesso
- Distinta firmata digitalmente da un componente dell'organo amministrativo o dal socio recedente

-.-.-. (31) ANNOTAZIONE DELL'ESCLUSIONE DEL SOCIO DI S.R.L.

artt. 2473, 2473 bis c.c.

TERMINE: nessuno

LEGITTIMATO: ogni componente dell'organo amministrativo, il socio escluso

ALLEGATI: deliberazione di esclusione

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. La copia va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento ad uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S, codice forma atto "Comunicazione" – dalla data dell'atto: data del ricevimento della comunicazione da parte del socio. Compilazione del riquadro "indicazioni analitiche variazioni" mediante selezione della voce "variazione domicilio e altre informazioni partecipazione" e compilazione del campo note con la seguente dicitura: "deliberazione di esclusione in data ... ricevuta dal socio il ..."
- Distinta firmata digitalmente da un componente dell'organo amministrativo o dal socio escluso

Avvertenze

La possibilità di escludere un socio deve essere prevista dallo statuto.

La notizia viene pubblicata con permanenza nell'elenco soci, fino alla comunicazione da parte della società dell'assetto societario definitivo.

-.-.-. (32) ACCRESCIMENTO PROPORZIONALE DELLE ALTRE PARTECIPAZIONI MEDIANTE UTILIZZO DELLE RISERVE DISPONIBILI A SEGUITO DI RECESSO O ESCLUSIONE

artt. 2473, 2473 bis c.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: ogni componente dell'organo amministrativo

ALLEGATI: delibera della società che dispone la liquidazione della partecipazione al socio receduto o escluso mediante l'utilizzo delle riserve disponibili e il conseguente accrescimento proporzionale della partecipazione dei soci rimasti

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00, Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. La copia va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento ad uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto 508
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente da un componente dell'organo amministrativo

-.-.-. (33) ESCLUSIONE DEL SOCIO CON CONTESTUALE ACCRESCIMENTO PROPORZIONALE DELLE ALTRE PARTECIPAZIONI MEDIANTE UTILIZZO DELLE RISERVE DISPONIBILI

artt. 2473, 2473 bis c.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: ogni componente dell'organo amministrativo

LEGITTIMATO: il notaio, il commercialista incaricato

ALLEGATI: delibera della società che esclude il socio e accresce proporzionalmente le altre partecipazioni, presente il socio escluso che dà il proprio assenso esplicito

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. La copia va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento ad uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto 508
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente da un componente dell'organo amministrativo o dal notaio o dal commercialista incaricato

Assegnazione di partecipazioni con provvedimento di separazione dei coniugi

-.-.-. (34) CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI S.R.L. A SEGUITO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI

TERMINE: 30 giorni dalla data di deposito in cancelleria dell'omologa

OBBLIGATO: il soggetto assegnatario della partecipazione

LEGITTIMATO: il notaio, l'amministratore, il commercialista incaricato

ALLEGATI: verbale di separazione consensuale e del conseguente decreto di omologa oppure sentenza di separazione

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00, Diritti di segreteria € 90,00.

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.p.r. 445/2000" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente notaio o dal coniuge cessionario

Variazione del domicilio

-.-.-. (35) VARIAZIONE DEL DOMICILIO DI SOCIO DI S.R.L. E/O ALTRE INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

artt. 2470, 2479 bis c.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: il socio interessato

LEGITTIMATO: ogni componente dell'organo amministrativo, il notaio, il commercialista incaricato

ALLEGATI: nessuno

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 30,00

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto nessuno
- Modulo S, solo elencazione analitica delle variazioni, per modificare il domicilio del socio
- Distinta firmata digitalmente dal socio interessato o dal notaio o dal commercialista incaricato

-.-.-. (36) VARIAZIONE DEL DOMICILIO DI SOCIO DI S.R.L., CHE È ANCHE AMMINISTRATORE, LIQUIDATORE O SOCIO UNICO

artt. 2470, 2475, 2487 bis, c.c.

TERMINE: 30 giorni dalla data dell'evento

LEGITTIMATO: ogni componente dell'organo amministrativo o il socio interessato, il notaio, il commercialista incaricato

ALLEGATI: nessuno

IMPORTI: Imposta di bollo: € 65,00; Diritti di segreteria: € 30,00

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto nessuno
- Modulo S2
- Modulo intercalare P per modificare il domicilio dell'amministratore, liquidatore o socio unico
- Modulo S, solo elencazione analitica delle variazioni, per modificare il domicilio del socio
- Distinta firmata digitalmente da un componente dell'organo amministrativo o dal socio interessato o dal notaio o dal commercialista incaricato

Variazione del rappresentante comune in caso di comunione

-.-.-. (37) VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DELLA COMUNIONE DI PARTECIPAZIONI

artt. 1105, 1106 e 2468 c.c.

TERMINE: nessuno

LEGITTIMATO: ogni socio in comunione, il rappresentante comune, ogni componente dell'organo amministrativo, il notaio, il commercialista incaricato

ALLEGATI: atto di nomina

IMPORTI: imposta di bollo € 65,00; diritti di segreteria € 30,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. La copia va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento ad uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto nessuno
- Modulo S, solo elencazione analitica delle variazioni, per modificare il rappresentante comune
- Distinta firmata digitalmente da un socio in comunione, dal rappresentante comune, da un componente dell'organo amministrativo, dal notaio, dal commercialista incaricato

Procedure particolari

-.-.-. (38) ELENCO SOCI PER RIPRISTINO SITUAZIONE AGGIORNATA (NEL CASO EVENTI PRECEDENTI ALLA SITUAZIONE ATTUALE ABBIANO ALTERATO LE RISULTANZE DELLA COMPAGINE SOCIALE)

Circolare Ministero sviluppo economico 3649/c del 18 gennaio 2012

TERMINE: nessuno

LEGITTIMATO: ogni componente dell'organo amministrativo, il notaio, il commercialista incaricato

ALLEGATI: nessuno

IMPORTI: imposta di bollo € 65,00; diritti di segreteria € 60,00

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto 508
- Modulo S (con indicazione della compagine sociale aggiornata alla data di presentazione della pratica)
- Distinta firmata digitalmente da un componente dell'organo amministrativo, dal notaio o dal commercialista incaricato

AVVERTENZE

Se la comunicazione per il ripristino situazione aggiornata viene richiesta dall'ufficio per ragioni tecniche non sconta né l'imposta di bollo né i diritti di segreteria

-.-.-. (39) ISCRIZIONE DI UN ATTO DI CESSIONE PARTECIPAZIONI, IL CUI DEPOSITO SIA STATO OMESSO, MA IL SOCIO SIA PRESENTE NELL'ELENCO SOCI PER EFFETTO DELL'ALLINEAMENTO DEI DATI ALLE RISULTANZE DEL LIBRO SOCI

art. 2470 c.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: il notaio

ALLEGATI: l'atto di trasferimento di partecipazione

IMPORTI: imposta di bollo € 65,00; diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto notarile nella forma di atto pubblico in origine cartaceo va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937)

L'atto notarile nella forma di atto pubblico in origine informatico va prodotto in duplicato informatico, in formato testo (file), in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S compilato sia il riquadro di variazione (trasferimento quote), sia nel riquadro elenco soci.
- Distinta firmata digitalmente dal notaio

AVVERTENZE

L'atto andava depositato comunque entro trenta giorni dalla data del medesimo, pertanto il deposito dello stesso è tardivo

L'adempimento principale dovrà essere accompagnato dal contestuale adempimento inteso a ripristinare la situazione aggiornata.

La data dell'atto dovrà essere anteriore alla data di presentazione dell'apposita dichiarazione, quindi anteriore al 30 marzo 2009.

-.-.-. (40) PRESENTAZIONE DI RETTIFICA DELL'APPOSITA DICHIARAZIONE DI ALLINEAMENTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE NEL CASO DOPO IL 30 MARZO 2009 SIANO INTERVENUTE VARIAZIONI

art. 16 d.l. 185/2008 convertito con l. 2/2009

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: ogni componente dell'organo amministrativo

LEGITTIMATO: il notaio, il commercialista incaricato

ALLEGATI: scansione libro soci

IMPORTI: imposta di bollo € 65,00; diritti di segreteria € 30,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto va prodotto in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. La copia va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento ad uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto 520
- Modulo S
- Distinta firmata digitalmente da un componente dell'organo amministrativo, dal notaio o dal commercialista incaricato

AVVERTENZE

Se dopo il 30 marzo 2009 è stata depositata una istanza che ha comportato la presentazione di un intercalare S, successivamente all'invio del modello S, codice 520, è necessario presentare un elenco soci al fine di ripristinare la situazione aggiornata.

Massima notai e conservatori della Lombardia 2013

Trasferimenti di partecipazione di s.r.l. sotto condizione sospensiva o risolutiva o con riserva di proprietà

L'aggiornamento dell'assetto proprietario delle società a responsabilità limitata conseguente agli atti traslativi delle partecipazioni è di particolare importanza, tenuto conto della funzione dell'elenco dei soci tenuto dal Registro delle Imprese, in particolare a seguito dell'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro soci da parte delle società a responsabilità limitata.

In caso di cessione sotto condizione sospensiva, non verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cedente rimane titolare dei diritti connessi alla titolarità della partecipazione; pertanto il cedente rimane nell'elenco dei soci e si dà pubblicità a margine del relativo nominativo dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione sospensiva; il cessionario viene inserito al posto del cedente nell'elenco dei soci solo una volta che viene comunicato al Registro delle Imprese il verificarsi della condizione sospensiva.

Viceversa, in caso di cessione sotto condizione risolutiva, verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cessionario diviene titolare dei diritti connessi alla partecipazione, seppur condizionatamente; pertanto il cessionario sostituisce immediatamente il cedente nell'elenco dei soci e si dà pubblicità a margine del relativo nominativo dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui si verifichi la condizione risolutiva, una volta che ciò venga comunicato a registro delle imprese il cedente viene nuovamente inserito nell'elenco dei soci al posto del cessionario.

Il deposito al Registro delle Imprese per la successiva iscrizione degli atti di cessione di partecipazioni con effetti condizionati, sospensivamente o risolutivamente, al verificarsi di un determinato evento, ovvero con riserva della proprietà in capo al cedente, deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dalla data dell'atto e deve essere effettuato utilizzando il codice specifico del trasferimento del Modello S ed inserendo nel campo VINCOLI (o NOTE) la dicitura "la partecipazione è stata ceduta con atto sotto condizione sospensiva [o sotto condizione risolutiva o con riserva di proprietà]", onde consentire che venga data adeguata pubblicità agli effetti dell'atto.

Dopo il verificarsi della condizione sospensiva o risolutiva, ovvero dopo la scadenza del termine relativo senza che la condizione si sia verificata, ovvero ancora ad avvenuto saldo del prezzo in caso di trasferimento con riserva di proprietà o al venir meno della riserva o della condizione per altra causa, al fine di dare adeguata pubblicità ai relativi effetti le parti dell'atto di cessione di partecipazioni, congiuntamente, devono comunicare il verificarsi dei suddetti eventi. Nel caso in cui si tratti di eventi il cui verificarsi può essere accertato tramite documenti, atti o certificati che ne facciano oggettivamente stato, la comunicazione può essere effettuata da una sola delle parti, allegando la relativa documentazione. Nel caso in cui l'evento condizionante consista nella conclusione di un atto soggetto ad autonomo deposito nel registro delle imprese (ad esempio atto di fusione o scissione ...), è possibile effettuare la comunicazione facendo rinvio al deposito dell'atto che costituisce l'evento condizionante.

E' altresì possibile comunicare, con le medesime modalità, il definitivo mancato verificarsi della condizione e il mancato saldo del prezzo di cessione.

La comunicazione è depositata utilizzando il codice 99 (ALTRO) del campo TRASFERIMENTO del Modello S, inserendo nel campo VINCOLI (o NOTE) una dicitura che dia conto dell'evento verificatosi (tipo "accertamento di verificata condizione", "accertamento di mancato verificarsi di condizione", "saldo di corrispettivo di compravendita con riserva di proprietà" ecc.) ed indicando nel "Modello note" il riferimento al deposito originario.

La comunicazione del verificarsi dell'evento non è soggetta a termine (e quindi non è soggetta a sanzione in caso di deposito oltre i 30 giorni dall'evento).

Nei casi sopra evidenziati la pubblicità rispetto all'assetto proprietario avviene come segue:

a) in caso di condizione sospensiva:

- a.1) rimane il nominativo del cedente (a margine del quale viene inserita una nota circa l'avvenuta cessione della partecipazione sotto condizione sospensiva);
 - a.2) alla comunicazione del verificarsi della condizione sospensiva, viene inserito il nominativo dell'acquirente;
 - a.3) nel caso di comunicazione del mancato definitivo verificarsi della condizione sospensiva, viene cancellata la nota a margine del nominativo del cedente;
- b) in caso di condizione risolutiva:
- b.1) viene inserito il nominativo dell'acquirente (a margine del quale viene inserita una nota circa l'avvenuto acquisto della partecipazione sotto condizione risolutiva);
 - b.2) alla comunicazione del verificarsi della condizione risolutiva, viene reinserito il nominativo del cedente;
 - b.3) nel caso di comunicazione del mancato definitivo verificarsi della condizione risolutiva, viene cancellata la nota a margine del nominativo dell'acquirente;
- c) in caso di riserva di proprietà:
- c.1) viene inserito il nominativo dell'acquirente (a margine del quale viene inserita una nota circa l'avvenuto acquisto della partecipazione con riserva di proprietà in capo al cedente);
 - c.2) alla comunicazione di avvenuto saldo del prezzo, viene cancellata la nota a margine del nominativo dell'acquirente;
 - c.3) nel caso di comunicazione del mancato saldo del prezzo, viene reinserito il nominativo del cedente.

-.-.-. (41) ATTO DI TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI S.R.L. PER ATTO TRA VIVI SOTTOPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA

artt. 2469, 2470 c.c.

a) iscrizione dell'atto di trasferimento sottoposto a condizione sospensiva

TERMINE: 30 giorni dalla data dell'atto

OBBLIGATO: il notaio/il commercialista (se atto all'origine informatico)

ALLEGATI: atto di trasferimento di partecipazione; modello Prel1 (D10) o modello Dich1 (D10).
I precitati modelli possono essere sostituiti da equivalente dichiarazione sostitutiva resa in atto notarile o da dichiarazione del notaio resa nel modulo note

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto di trasferimento notarile va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), di qualunque documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) oppure

in duplicato informatico, in formato testo (file), di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

L'atto di trasferimento del commercialista va presentato in originale informatico firmato digitalmente dalle parti contraenti e dal commercialista incaricato, convertito in file con estensione .pdf/A (ISO 19005-1/2/3) e marcato temporalmente dopo l'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente. Questo file deve essere allegato con estensione ".rel.p7m" e viene ottenuto dall'Agenzia delle Entrate come ricevuta dell'avvenuta registrazione dell'atto. Esso contiene l'atto di cessione quote e la ricevuta di avvenuta registrazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive rese dal cedente o dall'amministratore con i modelli Prel1 e Dich1 vanno prodotte in originale informatico della dichiarazione semplice, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente dal soggetto che la rende (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005). La dichiarazione va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento a uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S, compilato nella sezione "INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI" / "VARIAZIONE DOMICILIO", riportando il socio la cui partecipazione viene ceduta sotto condizione sospensiva e indicando la seguente frase nel campo note o vincoli "con atto del ... il socio ... ha trasferito la proprietà (o altro diritto) della propria partecipazione a ...; il trasferimento è sottoposto a condizione sospensiva."
- Eventuale modulo note se il notaio rende dichiarazione propria
- Distinta firmata digitalmente dal notaio o dal commercialista

b1) iscrizione di comunicazione di avveramento della condizione sospensiva

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: uno dei contraenti, se alla pratica sono allegati i documenti o atti che comprovano l'avverarsi della condizione (esempio, autorizzazione, ecc.). Se l'evento condizionante consiste nella conclusione di un atto soggetto ad autonomo deposito nel registro delle imprese (esempio, atto di fusione o scissione) è sufficiente che vengano indicati nel modulo note il protocollo e la data di deposito.

Tutti i contraenti congiuntamente in mancanza di allegati comprovanti il verificarsi della condizione o degli estremi di deposito nel registro delle imprese di autonomo atto dedotto come condizione.

LEGITTIMATO: il notaio/il commercialista

ALLEGATI: il documento o l'atto che oggettivamente attesti l'avveramento dell'evento dedotto come condizione

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 30,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto di avveramento notarile va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), di qualunque documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) oppure

in duplicato informatico, in formato testo (file), di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

Altra documentazione va presentata in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.p.r. 445/2000" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S, come normale trasferimento di partecipazione
- Eventuale modulo note va precisato che trattasi di comunicazione di avveramento della condizione sospensiva
- Distinta firmata digitalmente da un contraente o da tutti i contraenti o dal notaio o dal commercialista

b2) iscrizione di comunicazione di mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: uno dei contraenti, se alla pratica sono allegati i documenti o atti che comprovano l'avverarsi della condizione (esempio, autorizzazione, ecc.). Se l'evento condizionante consiste nella conclusione di un atto soggetto ad autonomo deposito nel registro delle imprese (esempio, atto di fusione o scissione) è sufficiente che vengano indicati nel modulo note il protocollo e la data di deposito.

Tutti i contraenti congiuntamente in mancanza di allegati comprovanti il verificarsi della condizione o degli estremi di deposito nel registro delle imprese di autonomo atto dedotto come condizione.

LEGITTIMATO: il notaio/il commercialista

ALLEGATI: il documento o l'atto che oggettivamente attesti il mancato avveramento dell'evento dedotto come condizione;

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 30,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto di mancato avveramento notarile va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), di qualunque documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) oppure

in duplicato informatico, in formato testo (file), di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

Altra documentazione va presentata in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.p.r. 445/2000" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S, compilato nella sezione "INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI" / "VARIAZIONE DOMICILIO", riportando il socio la cui partecipazione era stata ceduta sotto condizione sospensiva.
- Modulo note per precisare che trattasi di comunicazione di mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva
- Distinta firmata digitalmente da un contraente o da tutti i contraenti o dal notaio o dal commercialista

-.-.-. (42) ATTO DI TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI S.R.L. PER ATTO TRA VIVI SOTTOPOSTO A CONDIZIONE RISOLUTIVA

artt. 2469, 2470 c.c.

a) iscrizione dell'atto di trasferimento sottoposto a condizione risolutiva

TERMINE: 30 giorni dalla data dell'atto

OBBLIGATO: il notaio/il commercialista (se atto all'origine informatico)

ALLEGATI: atto di trasferimento di partecipazione; modello Prel1 (D10) o modello Dich1 (D10).

I precitati modelli possono essere sostituiti da equivalente dichiarazione sostitutiva resa in atto notarile o da dichiarazione del notaio resa nel modulo note

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto di trasferimento notarile va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), di qualunque documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) oppure

in duplicato informatico, in formato testo (file), di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

L'atto di trasferimento del commercialista va presentato in originale informatico firmato digitalmente dalle parti contraenti e dal commercialista incaricato, convertito in file con estensione .pdf/A (ISO 19005-1/2/3) e marcato temporalmente dopo l'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente. Questo file deve essere allegato con estensione ".rel.p7m" e viene ottenuto dall'Agenzia delle Entrate come ricevuta dell'avvenuta registrazione dell'atto. Esso contiene l'atto di cessione quote e la ricevuta di avvenuta registrazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive rese dal cedente o dall'amministratore con i modelli Prel1 e Dich1 vanno prodotte in originale informatico della dichiarazione semplice, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente dal soggetto che la rende (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005). La dichiarazione va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento a uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S, compilato come normale trasferimento di partecipazionee indicando la seguente frase nel campo note o vincoli "con atto del ... il socio ... ha acquistato la proprietà (o altro diritto) della partecipazione; il trasferimento è sottoposto a condizione risolutiva."
- Eventuale modulo note se il notaio rende dichiarazione propria
- Distinta firmata digitalmente dal notaio o dal commercialista

b1) iscrizione di comunicazione di avveramento della condizione risolutiva

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: uno dei contraenti, se alla pratica sono allegati i documenti o atti che comprovano l'avverarsi della condizione. Se l'evento condizionante consiste nella conclusione di un atto soggetto ad autonomo deposito nel registro delle imprese (esempio, atto di fusione o scissione) è sufficiente che vengano indicati nel modulo note il protocollo e la data di deposito.

Tutti i contraenti congiuntamente in mancanza di allegati comprovanti il verificarsi della condizione o degli estremi di deposito nel registro delle imprese di autonomo atto dedotto come condizione.

LEGITTIMATO: il notaio/il commercialista

ALLEGATI: il documento o l'atto che oggettivamente attesti l'avveramento dell'evento dedotto come condizione;

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 30,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto di avveramento notarile va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), di qualunque documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) oppure

in duplicato informatico, in formato testo (file), di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

Altra documentazione va presentata in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.p.r. 445/2000" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S, come normale trasferimento di partecipazione
- Eventuale modulo note va precisato che trattasi di comunicazione di avveramento della condizione risolutiva
- Distinta firmata digitalmente da un contraente o da tutti i contraenti o dal notaio o dal commercialista

b2) iscrizione di comunicazione di mancato avveramento della condizione risolutiva

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: uno dei contraenti, se alla pratica sono allegati i documenti o atti che comprovano l'avverarsi della condizione. Se l'evento condizionante consiste nella conclusione di un atto soggetto ad autonomo deposito nel registro delle imprese (esempio, atto di fusione o scissione) è sufficiente che vengano indicati nel modulo note il protocollo e la data di deposito.

Tutti i contraenti congiuntamente in mancanza di allegati comprovanti il verificarsi della condizione o degli estremi di deposito nel registro delle imprese di autonomo atto dedotto come condizione.

LEGITTIMATO: il notaio/il commercialista

ALLEGATI: il documento o l'atto che oggettivamente attesti l'avveramento dell'evento dedotto come condizione;

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 30,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto di avveramento notarile va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), di qualunque documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) oppure

in duplicato informatico, in formato testo (file), di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

Altra documentazione va presentata in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.p.r. 445/2000" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S, compilato nella sezione "INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI" / "VARIAZIONE DOMICILIO", riportando il socio acquirente la cui partecipazione era stata acquistata sotto condizione risolutiva
- Eventuale modulo note va precisato che trattasi di comunicazione di mancato avveramento della condizione risolutiva
- Distinta firmata digitalmente da un contraente o da tutti i contraenti o dal notaio o dal commercialista

-.-.-. (43) ATTO DI TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI S.R.L. PER ATTO TRA VIVI SOTTOPOSTO A RISERVA DI PROPRIETÀ

artt. 1523, 2469, 2470 c.c.

a) iscrizione dell'atto di trasferimento sottoposto a riserva di proprietà

TERMINE: 30 giorni dalla data dell'atto

OBBLIGATO: il notaio/il commercialista (se atto all'origine informatico)

ALLEGATI: atto di trasferimento di partecipazione; modello Prel1 (D10) o modello Dich1 (D10).

I precitati modelli possono essere sostituiti da equivalente dichiarazione sostitutiva resa in atto notarile o da dichiarazione del notaio resa nel modulo note

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto di trasferimento notarile va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), di qualunque documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) oppure

in duplicato informatico, in formato testo (file), di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

L'atto di trasferimento del commercialista va presentato in originale informatico firmato digitalmente dalle parti contraenti e dal commercialista incaricato, convertito in file con estensione .pdf/A (ISO 19005-1/2/3) e marcato temporalmente dopo l'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente. Questo file deve essere allegato con estensione ".rel.p7m" e viene ottenuto dall'Agenzia delle Entrate come ricevuta dell'avvenuta registrazione dell'atto. Esso contiene l'atto di cessione quote e la ricevuta di avvenuta registrazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive rese dal cedente o dall'amministratore con i modelli Prel1 e Dich1 vanno prodotte in originale informatico della dichiarazione semplice, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente dal soggetto che la rende (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005). La dichiarazione va allegata selezionando nel campo "Tipo documento" il codice (98) – documento a uso interno

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S, compilato come un normale trasferimento e indicando la seguente frase nel campo note o vincoli "con atto del ... il socio ... ha trasferito la proprietà (o altro diritto) della propria partecipazione a ...; il trasferimento è sottoposto a riserva di proprietà". Se l'atto mantiene medio tempore un diritto sociale (diritto di voto, diritto agli utili) in capo al cedente, occorre indicare nel medesimo campo la natura del diritto e i dati anagrafici nonché il domicilio del cedente
- Eventuale modulo note se il notaio rende dichiarazione propria
- Distinta firmata digitalmente dal notaio o dal commercialista

b1) iscrizione di comunicazione di avvenuto saldo del prezzo

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: uno dei contraenti, se alla pratica sono allegati i documenti o atti che comprovanti il saldo del prezzo. Tutti i contraenti congiuntamente in mancanza di allegati comprovanti che attestano il definito saldo del prezzo.

LEGITTIMATO: il notaio/il commercialista

ALLEGATI: il documento o l'atto che oggettivamente attesti il saldo del prezzo

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 30,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto di avveramento notarile va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), di qualunque documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) oppure

in duplicato informatico, in formato testo (file), di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

Altra documentazione va presentata in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.p.r. 445/2000" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S, selezionata la sezione "INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI" / "VARIAZIONE DOMICILIO"
- Modulo note per precisare che trattasi di comunicazione di avvenuto saldo del prezzo
- Distinta firmata digitalmente da un contraente o da tutti i contraenti o dal notaio o dal commercialista

b2) iscrizione di comunicazione di mancato saldo del prezzo

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: uno dei contraenti, se alla pratica sono allegati i documenti o atti che attestano incontrovertibilmente il mancato pagamento del prezzo.

Tutti i contraenti congiuntamente in mancanza di allegati comprovanti il mancato saldo del prezzo.

LEGITTIMATO: il notaio/il commercialista

ALLEGATI: il documento o l'atto che oggettivamente attesti il mancato avveramento dell'evento dedotto come condizione

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 30,00

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

L'atto di mancato avveramento notarile va prodotto in copia, informatica scansionata o in formato testo (file), di qualunque documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) oppure

in duplicato informatico, in formato testo (file), di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), firmato digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia informatica o ottenuta mediante scansione, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913)

Altra documentazione va presentata in copia informatica o scansione di documento in origine cartaceo o copia informatica o duplicato informatico di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato, che rende la seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.p.r. 445/2000" (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modulo S, come normale trasferimento di partecipazione
- Modulo note per precisare che trattasi di comunicazione di mancato saldo del prezzo
- Distinta firmata digitalmente da un contraente o da tutti i contraenti o dal notaio o dal commercialista

Brevi considerazioni finali

Effetti delle clausole statutarie pregresse che fanno riferimento al libro soci

Di regola, queste clausole (esempio clausola che abilita la concessione di finanziamento a chi sia socio da un periodo predeterminato), oggi, si devono intendere riferite all'iscrizione nel registro delle imprese e alle sue risultanze. Qualsiasi diversa volontà dei soci dovrà risultare in forma espressa e specifica con una deliberazione di assemblea straordinaria con cui si adeguino gli statuti al nuovo regime codicistico.

Per quanto concerne le modalità di convocazione dell'assemblea, si rileva che solo l'1% delle società a responsabilità limitata ha scelto forme alternative (rectius) concorrenti alla convocazione presso il domicilio del socio, prevista dall'art. 2479 bis, primo comma, secondo capoverso, cod. civ.

Acquisizione della qualifica di socio

Il momento dell'acquisto della qualità di socio nei confronti della società, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina contenuta nell'art. 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, rappresenta uno dei nodi interpretativi centrali di tutta la novella meglio nota come "abolizione del libro dei soci".

Tutte le modifiche apportate dai commi 12/quarter e seguenti del citato art. 16 sono necessari corollari alla modifica centrale, che è appunto l'abolizione del libro dei soci e il diverso ruolo attribuito al registro delle imprese nell'intera vicenda relativa alla circolazione delle partecipazioni.

In tre dei quattro diversi momenti di efficacia della cessione di partecipazioni 1) tra le parti, 2) nei confronti della società, 3) nei confronti dei terzi, 4) nei confronti di più possibili acquirenti della medesima partecipazione, il registro delle imprese assolve una funzione centrale e dirimente. Ad eccezione dell'efficacia tra le parti che è retta dal principio consensualistico, tutti gli altri momenti dell'efficacia negoziale fanno riferimento al registro delle imprese.

Individuare l'esatto momento in cui si manifesta tale effetto è compito degli operatori del diritto, che devono cercare di preferire quella interpretazione che presenti attuabilità e coerenza di intenti con la logica del legislatore che è logica di semplificazione.

L'esame delle norme risultanti a seguito della modifica fanno emergere un quadro composito di possibili effetti che, pur essendo tutti dipendenti dal registro delle imprese possono decorrere:

dal deposito dell'atto di cessione partecipazioni (primo comma dell'art. 2470 cod. civ.)

dall'iscrizione nel registro delle imprese (terzo comma art. 2470 cod. civ.)

dalla "avvenuta variazione della compagine sociale" (settimo comma dell'art. 2470 cod. civ.)

dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (primo comma dell'art. 2472 cod. civ.).

Secondo il dettato letterale della norma, l'acquisto della qualifica di socio è cronologicamente ricollegato al deposito dell'atto di trasferimento al registro delle imprese, inteso come momento della procedura telematica che genera una ricevuta di protocollo automatico, ma il complesso dei diritti collegati a tale qualifica risulta indissolubilmente connesso al buon esito del procedimento di iscrizione del negozio di cessione.

Modificata la funzione del registro delle imprese, da banca dati senza valore di certificazione, a fonte privilegiata di tenuta e conservazione delle notizie sulla composizione societaria, l'Ufficio controlla non solo i requisiti di legittimità formale, ma anche e soprattutto il rispetto dei presupposti fondamentali di legge e delle clausole statutarie che, disciplinando la circolazione delle partecipazioni, possono condizionare in vario modo l'efficacia dell'atto. Inerisce, inoltre, alla funzione di strumento di informazione, la verifica della effettività di quelle circostanze contenute in dichiarazioni sostitutive per le quali deve essere avviato un controllo a campione o sulla base di irregolarità rilevate in istruttoria. Esula invece dai controlli di competenza dell'ufficio ogni valutazione su tutte quelle eventuali ulteriori invalidità che possono colpire il negozio di cessione e che, in quanto estranee agli strumenti di verifica a disposizione dell'ufficio, potranno formare, se del caso, oggetto di contestazione tra gli interessati e, in esito a eventuali azioni giudiziarie tra le parti, potranno originare modifiche nelle iscrizioni effettuate nel registro delle imprese.

Alle esposte riflessioni è opportuno aggiungere che l'acquisto della qualità di socio non è collegata solo al negozio di cessione della partecipazione ma può anche essere conseguente alla sottoscrizione di aumento di capitale, a fusioni e a scissioni.

Nel caso di fusioni e scissioni l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'atto esclude che lo stesso possa produrre effetti anticipati rispetto a tale evento e pertanto il soggetto potrà vantare la qualifica di socio solo a iscrizione avvenuta. Le stesse considerazioni sono valide per la sottoscrizione dell'aumento di capitale contestuale alla delibera. Diversa la fattispecie della sottoscrizione successiva alla delibera di aumento. In questo caso occorre tenere distinte le due ipotesi che solitamente si configurano:

- *sottoscrizione successiva alla stipula ma ritenuta, per concorde volontà dei soci, contestuale all'atto: la qualifica di socio si acquista al momento dell'iscrizione dell'atto;*
- *sottoscrizione successiva alla stipula ma con mandato all'organo amministrativo a provvedere agli adempimenti conseguenti a future sottoscrizioni: la qualifica di socio si acquista al momento del deposito/iscrizione della variazione da parte dell'amministratore*

Queste e altre considerazioni potranno, in fase di applicazione della novella, rappresentare spunto di riflessione e di approfondimento per l'osservanza delle norme così da conseguire un ottimale strumento di lavoro per l'impresa.

Mancato rispetto delle clausole statutarie

L'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cessione di partecipazioni, dal 31 marzo 2009, non ha solo l'effetto di pubblicità legale dichiarativa nei confronti dei terzi, ma anche fondante per l'acquisto della qualifica di socio, e legittimante quindi l'esercizio dei diritti connessi a tale qualifica.

Il controllo del registro delle imprese non può quindi limitarsi a quello previsto per gli atti iscritti ai soli fini di pubblicità legale, dall'art. 11 del d.p.r. 581/95, ma, in assenza di una disciplina diversa e speciale, dovrà fare riferimento anche alle disposizioni della legge n. 241/90.

In questa logica possono tornare utili talune precisazioni; in particolare, con riguardo ai possibili effetti di atti elusivi di clausole statutarie che disciplinano in vario modo la circolazione delle partecipazioni, si riscontrano due prassi contrastanti.

Da un lato si rileva che l'atto di cessione posto in essere in violazione delle clausole statutarie, in passato, poteva essere, e di fatto era, "sanato" per facta concludentia dalla società/legale rappresentante che provvedeva all'iscrizione del cessionario nel libro soci consacrando la sua qualifica di socio.

Dall'altro la giurisprudenza prevalente del giudice ordinario, ed esclusiva della Corte di Cassazione, rileva che i contratti stipulati in violazione delle clausole statutarie relative, ad

esempio, alla prelazione o al gradimento o alla limitazione alla trasferibilità delle partecipazioni, non sono nulli dal momento che le cause di nullità sono esclusivamente quelle previste dalla legge e non possono derivare da regole organizzative quali quelle statutarie. La stessa giurisprudenza, peraltro, conclude che le clausole sulla circolazione delle partecipazioni investono indistintamente tutti i rapporti che originano dalla cessione, tra cedente cessionario e tra questi e la società ed è pertanto corretto affermare che i patti che regolano o limitano la cessione di partecipazioni hanno efficacia erga omnes. Tale connotazione postula l'inefficacia assoluta del contratto non solo nei confronti della società, ma anche fra le parti.

L'inefficacia della cessione nei confronti della società non consente al cessionario di acquisire la qualità di socio e, quindi, di acquistare i diritti a tale qualità connessi, gli stessi per i quali l'acquisto è stato posto in essere. Quello che dal negozio traslativo residua tra le parti è un rapporto di natura obbligatoria eventualmente soggetto ad azioni per il rimborso di somme anticipate e oneri correlati.

Il registro delle imprese non può iscrivere un atto privo di efficacia. L'avvertenza vale non solo nel caso di alienazione, ma anche nel caso di pegno e cessione di altri diritti reali.

Il Conservatore non può neppure adottare comportamenti che possano essere considerati idonei a sanare per facta concludentia l'atto, come accadrebbe se disponesse l'iscrizione del cessionario quale socio. L'iscrizione che fosse comunque effettuata non potrebbe sanare il vizio dell'atto e oltre a favorire contenziosi creerebbe una indebita ingerenza nella sfera contrattuale della società.

Per tali motivi l'Ufficio, nel rispetto del principio della economia dei mezzi giuridici, deve disporre, secondo quanto prescritto la legge 241/90 ¹¹, l'intervento nel procedimento della società interessata, in persona del legale rappresentante.

¹¹ Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento (art. 7 della legge n. 241/90).

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, ..., cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento (art. 9 della legge n. 241/90).

L'azione dell'ufficio, quindi, non può assumere connotati tali da obbligare una società a tutelare i propri interessi in giudizio o istituendo, improponibile ritorno al passato, un libro soci volontario, oltretutto su supporto tradizionale cartaceo, che determinerebbe a carico dell'impresa e dei soci una dispendiosa duplicazione di adempimenti.

L'ufficio stesso non può, pertanto, esimersi dal coinvolgere nel procedimento una parte facilmente individuabile, la società, nei confronti della quale il provvedimento di iscrizione, che l'Ufficio deve adottare, può produrre effetti pregiudizievoli.